



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

La Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (di seguito FNOPI), in persona della Presidente e legale rappresentante, Dott.ssa Barbara Mangiacavalli.

E

CARD – Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (di seguito CARD), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Gennaro Volpe

PREMESSO CHE

- la FNOPI è un ente pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi allo svolgimento della professione infermieristica (si veda art. 1, co. 3, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dalla Legge n. 3/2018);
- la FNOPI quale rappresentante esponenziale della professione infermieristica così come definita dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. ha tra le sue *mission* quella di sviluppare il ruolo dell'infermiere, a partire dai vari ambiti distrettuali dislocati sul territorio nazionale;
- è interesse diretto della FNOPI attuare sinergie e collaborazioni con vari stakeholders, per il confronto nell'ambito delle politiche della salute e la realizzazione di obiettivi comuni quali la valorizzazione delle buone pratiche a beneficio del Cittadino e del Sistema Salute;
- CARD è una libera Società scientifica senza fini di lucro a rilevanza nazionale, che
 riunisce tutte le persone qualificate e interessate a collaborare per il progresso e la
 valorizzazione delle strutture e dei professionisti operanti nelle organizzazioni di
 servizi territoriali, con particolare riferimento ai Distretti, che concorrono ai sistemi
 integrati di salute, benessere e protezione dei cittadini e delle comunità locali;
- CARD ha tra le sue *mission* quella di favorire e sviluppare nuovi sistemi sanitari intersettoriali incentrati sulla persona, sulla famiglia e sulla comunità;
- in tale ambito, le parti riconoscono e condividono che lo sviluppo dell'assistenza sanitaria sul territorio passa necessariamente dall'incentivazione della figura dell'Infermiere di famiglia e di comunità (IFeC), identificato come il professionista responsabile della gestione dei processi infermieristici nell'ambito di riferimento;
- le parti condividono, pertanto, che l'Infermieristica di Famiglia e di Comunità rappresenta il modello professionale di riferimento sul quale concentrare le proprie attività di promozione anche in un'ottica di sviluppo culturale e organizzativo di tale modello nelle politiche territoriali volte a soddisfare le mutate esigenze sociosanitarie.









CONSIDERATO CHE

è dunque interesse e intenzione delle parti incentivare il ruolo dell'Infermiere all'interno degli ambiti distrettuali, a partire dalla figura dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità promuovendo in modo coordinato le seguenti attività:

- valorizzare l'expertise, il curriculum e le competenze acquisite dal professionista, per rispondere alle nuove esigenze della popolazione;
- favorire l'integrazione tra i diversi professionisti della sanità, anche nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di direzione;
- favorire la diffusione e l'accessibilità di dati epidemiologici tra tutti i professionisti del territorio, al fine di sviluppare modelli di cura sempre più rispondenti alle esigenze della popolazione;
- favorire l'implementazione del modello di *community building*, e, così, i valori di coinvolgimento, proattività, promozione delle connessioni sociali e coprogettazione;
- favorire la creazione di percorsi di formazione, rivolti in particolare all'Infermiere di Famiglia e di Comunità, affinché tale professionista possa acquisire un maggior grado di preparazione nei diversi ambiti di intervento e valorizzare, così, le proprie competenze trasversali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- l'interazione culturale e operativa tra FNOPI e CARD, le quali vantano, ognuna nei propri specifici settori, significative esperienze che possono reciprocamente implementarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dello sviluppo della figura dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità;
- per le suddette finalità il presente Protocollo potrà essere affiancato da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi, Accordi attuativi).

Tutto ciò premesso e considerato le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2- Finalità

1. Il presente Protocollo è finalizzato a realizzare un sistema di rapporti tra FNOPI e CARD che favorisca il coinvolgimento di entrambe le Parti nella promozione e nell'incentivazione della figura dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità, non solo quale modello professionale ma anche quale riferimento culturale e organizzativo per le politiche territoriali, mediante lo sviluppo e la promozione delle attività indicate in premessa.





Art. 3 - Impegni delle Parti

- 1. Ferma la disponibilità di entrambe le Parti ad addivenire ad eventuali Accordi attuativi volti a disciplinare nel dettaglio le attività che verranno espletate per il raggiungimento delle finalità di cui in premessa, FNOPI e CARD si impegnano a garantire:
 - una fattiva collaborazione che consenta la divulgazione dell'accordo ai livelli nazionali, regionali e provinciali;
 - la promozione dell''iniziativa e un'adeguata comunicazione attraverso i canali mediatici a disposizione;
 - una continua e costante collaborazione tra gli eventuali rispettivi gruppi di lavoro, necessaria alla ottimale realizzazione delle rispettive attività.
- 2. Le Parti potranno utilizzare le modalità di lavoro e di riunione a distanza e di collaborazione online.
- 3. Ciascuna parte si impegna ad accogliere presso la propria sede, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte eventualmente impegnato nelle attività di collaborazione. Il personale che si rechi presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore della Parte ospitante.

Art. 4 - Referenti

- 1. I referenti per le attività di cui al presente Protocollo sono:
 - per CARD, la Dott.ssa Federica Duò:
 - per FNOPI, il Dott. Nicola Draoli.

Art. 5 - Risorse

1. Il presente Protocollo non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti. Nessun corrispettivo è dovuto dalla FNOPI a CARD e viceversa.

Art. 6 - Riservatezza

- 1. Le Parti danno atto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività loro affidate, dovranno essere considerate riservate e coperte da segreto.
- 2. Pertanto, le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabili per eventuali divulgazioni indebite avvenute anche ad opera dei propri Dipendenti o Consulenti.
- 3. Il vincolo di riservatezza o di divulgazione potrà essere rimosso soltanto previa autorizzazione scritta della FNOPI o di CARD.









Art. 7 – Proprietà dei risultati

- 1. Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e delle attività oggetto del presente Protocollo e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle attività e delle finalità indicate in premessa e richiamate all'art. 1 del presente Protocollo saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota.
- 2. Le Parti concorderanno in un documento separato, eventualmente allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

Art. 8 - Durata e recesso

- 1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata annuale con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi almeno 90 giorni prima della data di scadenza prevista. La disdetta potrà essere comunicata esclusivamente a mezzo p.e.c. o mediante raccomandata A.R.
- 2. Le parti si riservano, altresì, la possibilità di non procedere al rinnovo del presente Protocollo, nel rispetto dei termini di cui al precedente comma, qualora il suo contenuto non risulti più affine alle attività perseguite da entrambe le Parti.
- 3. I rapporti già avviati al momento della cessazione del Protocollo saranno comunque portati a compimento nel rispetto di quanto già concordato.
- 4. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.
- 5. FNOPI e CARD si riservano la possibilità di sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente protocollo d'intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni comunicato a mezzo p.e.c. o mediante raccomandata A.R., per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso l'eventuale mutamento delle strategie politiche ed istituzionali di entrambe le Parti, senza che nulla sia dovuto dalla Parte recedente all'altra Parte.
- 6. Il presente Protocollo può comunque essere sospeso su iniziativa di entrambe le Parti, senza preavviso, al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza.
- 7. In ogni caso, le Parti possono recedere anticipatamente dal Protocollo con un preavviso, comunicato con le modalità di cui al comma 5, da inviarsi almeno 90 giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza, la Parte che esercita il recesso non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.





Arti. 9 - Trattamento dei dati personali

1. FNOPI e CARD si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 10 - Controversie

- 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Protocollo.
- 2. Per ogni controversia insorgente dal presente Protocollo è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 11 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa nazionale.

Roma, 21 aprile 2023

FNOPI - Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche CARD – Confederazione Associazioni Regionali di Distretto

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

II Presidente

Gennaro Volpe